



Consorzio di bonifica Brenta

Riva IV Novembre, 15 °
35013 CITTADELLA (Padova)
Cod. Fisc. 90013790283 ° Telefono 049 5970822 °
E-mail: info@consorziobrenta.it
Pec: consorziobrenta@legalmail.it
Sito internet: www.consorziobrenta.it

COMUNE DI BREGANZE
PIAZZA MAZZINI 49
36042 BREGANZE VI

Cittadella 30/10/2024

Oggetto: Elezione Assemblea consortile

Si rende noto che **DOMENICA 15 DICEMBRE 2024** si vota per l'elezione dell'Assemblea del Consorzio di bonifica Brenta.

Per esprimere il proprio voto, codesto/a Contribuente/Ditta - appartenente alla **TERZA** fascia di rappresentanza ed iscritto/a nell'elenco di seggio al numero: **2898** dovrà recarsi, munito/a di carta d'identità o di altro valido documento di identificazione munito di fotografia, di visura camerale o provvedimento di nomina del rappresentante legale nel caso delle persone giuridiche, presso il seggio elettorale:

Numero: **3**

Situato: **Bibliosala adiacente a biblioteca civica**

In: **Via Castelletto, 54 - Breganze (VI)**

Il Contribuente (non appartenente alle persone giuridiche o ai soggetti collettivi in genere), individuato ai fini della determinazione delle fasce di rappresentanza ai sensi dell'articolo 3 della disciplina elettorale, rappresenta al voto il complessivo carico contributivo di tutti gli immobili per i quali è iscritto come primo intestatario in catasto consortile.

Per accelerare le operazioni di voto, si consiglia di presentarsi al seggio con la presente comunicazione.

Il seggio elettorale resterà aperto per le operazioni di voto **dalle ore 8,00 alle ore 20,00** di domenica 15 dicembre 2024.

Il PRESIDENTE

rag. Enzo Sonza



>>> *continua con estratto della disciplina elettorale*

Estratto della disciplina elettorale (D.G.R. n. 696 del 18/06/2024)

Art. 3 - (Determinazione del complessivo carico contributivo)

- 1 - I soggetti indicati al precedente art. 1 vengono iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto una sola volta, cumulando in capo a ciascuno i contributi dovuti anche in riferimento a più immobili di proprietà, anche siti in comuni diversi del comprensorio.
- 2 - In caso di comunione, il cumulo viene effettuato in capo al primo intestatario con riferimento, oltre a quelli di proprietà in comunione, anche agli immobili di cui egli sia proprietario a titolo personale, ovvero a quelli in proprietà in altra comunione di cui egli sia parimenti primo intestatario. Analogamente si procede, qualora ne ricorrano i presupposti, nei riguardi di altro intestatario della comunione al quale sia stata conferita delega.
- 3 - Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere l'iscrizione viene fatta cumulando i contributi relativi a tutti gli immobili di proprietà della persona giuridica o del soggetto collettivo, con esclusione di quelli appartenenti, a titolo personale o quale intestatario di comunione, al rappresentante della persona giuridica o del soggetto collettivo.

Art. 4 - (Esercizio del voto)

- 1 - Il voto non può essere esercitato per delega se non nel caso di persone giuridiche. Per gli organismi associativi non riconosciuti il voto può essere validamente espresso dai soggetti di cui agli artt. 36 e ss. del Codice Civile.
- 2 - Nel caso di proprietà in comunione, il diritto di voto viene esercitato dal primo intestatario ovvero da altro intestatario al quale sia stato conferito l'esercizio del diritto di voto dalla maggioranza del numero degli intestatari, con atto scritto con firma autenticata nelle forme di legge; nel caso di due comproprietari, il secondo può esercitare il voto sulla base della dichiarazione di cui al comma 4, art.1, sottoscritta dal primo intestatario.

(Allegato 1: fac-simile "Conferimento di delega esercizio diritto di voto ad altro cointestatario di comunione nel caso di 2 cointestatari" ed Allegato 2: fac-simile "Conferimento di delega esercizio diritto di voto ad altro cointestatario di comunione nel caso di 3 o più cointestatari").

- 3 - Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere, il diritto di elettorato attivo viene esercitato dai rispettivi rappresentanti o dai loro delegati, nei casi e nei modi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata nelle forme di legge. Ciascun soggetto delegato non può esercitare più di una delega, pena la nullità delle stesse.

(Allegato 3: fac-simile "Conferimento di delega esercizio diritto di voto per persone giuridiche o altri soggetti collettivi").

- 4 - Per i minori e gli interdetti, per i falliti, per i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato, rispettivamente, dai tutori, dai curatori e dagli amministratori.

- 5 - I documenti, attestanti la qualità di soggetto avente diritto di voto di cui al comma 2, devono essere inviati al Consorzio di bonifica mediante pec, raccomandata con A.R. o raccomandata a mano entro il termine perentorio di 15 giorni, antecedente alle elezioni consortili.

- 6 - I documenti attestanti la qualità di rappresentante legale dei soggetti indicati al comma 3 devono essere esibiti al momento del voto, direttamente al presidente del seggio che ne prenderà nota nel verbale.

Per quanto riguarda l'eventuale delega ai fini del voto del rappresentante legale medesimo, il delegante deve inviare al Consorzio, mediante pec, raccomandata con AR, o raccomandata a mano, entro il termine perentorio di 15 giorni, antecedente alle elezioni consortili, unitamente alla delega, tutta la documentazione attestante la sua qualità di rappresentante legale e quella attestante il potere di delega ai sensi della normativa vigente, dell'atto costitutivo o dello statuto.

- 7 - In caso di decesso del primo intestatario della comunione il diritto di voto viene esercitato dal secondo intestatario che dovrà produrre il certificato di morte o documentazione equipollente, nei termini e con le modalità di cui al precedente comma 5. Viene in ogni caso fatta salva la possibilità di individuazione di altro intestatario nei modi previsti dal precedente comma 2.

Art. 20 - (Durata della votazione)

- 1 - Le operazioni di voto dovranno avere inizio alle ore 8 e terminare alle ore 20. Tuttavia se al momento stabilito per la chiusura delle votazioni sono ancora presenti nella sala delle votazioni elettori che non hanno votato, il presidente li ammette a votare; quindi, dichiara chiusa la votazione.

Art. 21 - (Elettori)

- 1 - Sono ammessi nella sala delle elezioni soltanto coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio e gli elettori possono sostare negli spazi destinati alla votazione solo per il tempo strettamente necessario.

- 2 - Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione.

- 3 - Hanno diritto a votare nell'ambito della fascia di appartenenza:

- a) coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio;
- b) il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio, se elettori, anche se risultano iscritti in altro seggio dello stesso Consorzio.

- 4 - Gli elettori di cui alla lettera b) del comma precedente sono iscritti, a cura del presidente del seggio, in calce all'elenco elettorale di seggio e di essi è presa nota nel verbale. Per i componenti del seggio non occorre alcuna specifica annotazione relativa alla identificazione, poiché trattasi di elettori già identificati.

- 5 - I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità possono esprimere il voto con l'assistenza di un componente della propria famiglia o di un altro elettore che sia stato scelto come accompagnatore. Il presidente prima di consegnare la scheda, si accerterà, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome. La funzione di accompagnatore può essere esercitata una sola volta nello stesso seggio, salvo che si tratti di elettori inabilitati appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il presidente del seggio o chi per esso deve dare menzione, a fianco del nominativo dell'iscritto nell'elenco di seggio della avvenuta votazione con l'assistenza di un accompagnatore (ha votato con l'assistenza del sig.).

Art. 22 - (Identificazione dell'elettore)

- 1 - L'elettore che si presenta a votare deve essere innanzitutto identificato.

- 2 - L'identificazione può avvenire:

A) mediante presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una Pubblica Amministrazione, purché munito di una fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione, dell'elenco elettorale di seggio andranno indicati gli estremi del documento.

Ai fini della identificazione sono validi anche:

- a) carte di identità e altri documenti di identificazione rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, scaduti da non oltre tre anni, purché risultino sotto ogni altro aspetto, regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
- b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un comando militare;
- c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia;

B) per identificazione di uno dei componenti del seggio;

C) per identificazione di un altro elettore noto al seggio.

- 3 - L'identificazione di cui alle lettere B) e C) si opera con la apposizione della firma di colui che identifica l'elettore nell'apposita colonna dell'elenco elettorale del seggio.

- 4 - In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco di seggio, derivante da mero errore di trascrizione, il presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, e di tale rettifica si farà cenno nel verbale.

Si ricorda inoltre che:

- Gli elettori eleggono nel loro seno i 20 componenti dell'Assemblea con voto *personale, libero e segreto*, attribuito a liste di candidati concorrenti, nell'ambito di ciascuna fascia di rappresentanza.
- *Ciascun elettore* ha diritto ad un voto che esercita *una* sola volta nell'ambito di *una* sola fascia di rappresentanza.
- Ogni elettore dispone di un voto di lista e può attribuire fino a *tre* preferenze per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista prescelta.
- Il *voto di preferenza* si esprime apponendo un segno con la matita copiativa nelle apposite caselle poste sotto il contrassegno della lista votata, a fianco del nome e cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima.
- Non possono essere votate più liste. Le preferenze per candidati appartenenti a liste diverse dalla prescelta sono inefficaci.
- Dal giorno 30 novembre le liste dei candidati saranno affisse nel sito web del Consorzio almeno 15 giorni antecedenti la data delle elezioni.
- Per ogni fascia di rappresentanza, i seggi sono assegnati alle liste che abbiano ottenuto almeno il *sette* per cento dei voti validi. Non si considerano voti validi le schede bianche e quelle nulle.
- L'assegnazione dei seggi avviene secondo il criterio *proporzionale*, escludendo la parte decimale del quoziente elettorale e attribuendo i seggi risultanti dai resti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti, o, in caso di parità, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
- In caso di *parità di voti* di lista e di parti decimali dei rispettivi quozienti elettorali, i seggi vengono ripartiti in parti eguali, assegnando l'eventuale seggio dispari al candidato più anziano.